



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 563

del 21/08/2017

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI PRELIEVO DI ACQUA DALLA RETE IDRICA PUBBLICA PER SCOPI NON DOMESTICI AD ESCLUSIVO USO INDIVIDUALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile e che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Perdura da mesi nella Regione Umbria uno stato di accentuata siccità, conseguente alle scarsissime precipitazioni che hanno caratterizzato l'intera primavera e la fine dell'inverno;
- L'assenza di consistenti apporti idrici primaverili ha ridotto la capacità delle falde idriche riducendo conseguentemente le possibilità di approvvigionamento idrico;
- Ondate di calore già hanno caratterizzato la stagione estiva con temperature elevate e afa che si protraggono per lunghi periodi, spingendo la popolazione a maggiori consumi idrici;

CONSIDERATO CHE

- L'andamento climatico della stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile al fine di evitare disagi alla cittadinanza derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche;
- È necessario contrastare ogni possibile spreco o utilizzo superfluo dell'acqua potabile;
- L'acqua è un bene pubblico ed esauribile il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

VISTA la nota della Regione dell'Umbria Prot. n. 0146158 assunta a protocollo interno al n. 2785 con cui la Regione dell'Umbria ha reso pubblico un rapporto sulla situazione idrica in Umbria che pone l'accento sulla criticità del sistema di approvvigionamento idrico, evidenziando un decremento di pioggia superiore a quello registrato nei precedenti periodi di crisi;

VISTO che con la stessa nota la Regione dell'Umbria ha posto l'attenzione di tutti i Comuni ad una attenta attuazione sul rispetto di quanto già previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 25 marzo 2011 riguardante "Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile";

PRESO ATTO CHE

onde evitare disservizi ed irregolarità nell'approvvigionamento, è dovere dell'Amministrazione di chiedere la collaborazione della popolazione per un uso più razionale della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto e pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ecc.);

CONSIDERATO CHE

- risulta di prioritaria importanza ed indispensabile la tutela dell'uso dell'acqua potabile a scopi alimentari, igienico e pulizia personale;
- è necessario emettere ordinanza con la quale deve essere fatto divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico;

RITENUTO quindi necessario vietare gli usi impropri dell'acqua potabile, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;

VISTI

- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile);
- Il Dlgs n. 112/98 e successiva modificazione ed integrazioni Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali);
- L'art. 144 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Gli Artt. 54 e 7bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000;
- Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, laddove prevede che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle Risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico;
- Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 25 marzo 2011 ed in particolare l'art. 7 dello stesso.

ORDINA

Per i motivi sopra esposti,

- IL DIVIETO ASSOLUTO, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 ottobre 2017, di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico, in particolare:
 - alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati;
 - utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive
- LA RIDUZIONE DEL FLUSSO D'ACQUA delle fonti ad uso pubblico.

AVVISA CHE

Nei confronti degli eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle vigenti normative.

DISPONE

- di incaricare l'Ufficio tecnico comunale di provvedere alla riduzione del flusso d'acqua delle fonti ad uso pubblico.
- di dare alla presente ordinanza opportuna e adeguata diffusione.
- di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza all'atto dell'affissione e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online, e che copia della presente venga trasmessa e notificata:
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Monteleone di Spoleto.
 - Alla Stazione Carabinieri Forestale di Monteleone di Spoleto.
 - Al Comando di Polizia locale di Monteleone di Spoleto.
 - All'Ufficio tecnico del Comune di Monteleone di Spoleto.
 - Alla Regione dell'Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico.
 - Alla Valle Umbra Servizi.
 - All'ATI 3 UMBRIA.

Di incaricare il Messo notificatore comunale della notificazione della presente ordinanza.

INFORMA

Che il responsabile del procedimento è il Dott. Dario Giuseppe Galluccio

Che copia del presente atto viene inviato alla Prefettura di Perugia.

Che a norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento, si potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Umbria, in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, 21/08/2017

 IL VICE SINDACO
Paolo Peroni